

all'Hotel Satellite di Ostia, ove la squadra toscana doveva pranzare il sabato, prima di prender l'aereo a Fiumicino per Lecce. Sempre secondo il suo racconto Cruciani arrivò in ritardo all'appuntamento e la sera partì in aereo per Brindisi, dove andò a prenderlo all'aeroporto Raffaele Fiorito, ortofrutticolo locale. La mattina dopo il Fiorito lo accompagnò da Brindisi, ove aveva pernottato, a Lecce, parlò con Merlo rilasciandogli un assegno di trenta milioni e, successivamente, con Borgo, che ricevette un titolo di eguale importo. Tornato a Roma in aereo da Bari, Cruciani si recò con Trinca ad eseguire scommesse sull'incontro, che però non furono accettate « perché si era diffusa la voce che la partita era stata truccata ». La domenica sera mandò, quindi, Fabrizio Corti all'aeroporto per avvertire Borgo di non incassare l'assegno, mentre Merlo fu avvertito telefonicamente tramite Magherini. Entrambi gli assegni sarebbero stati restituiti; quello di Merlo « per posta tramite un suo parente residente a Roma, di nome Lo Russo » e quello di Borgo fu recuperato da Massimo Cruciani.

Il racconto del viaggio da Brindisi a Lecce, la sosta agli alberghi ove erano alloggiati i giocatori delle due squadre, il ritorno in macchina fino a Bari e in aereo a Roma sono pienamente confermati dal teste Fiorito, che riferisce anche le confidenze fattagli da Cruciani sull'esborso di cinquanta o sessanta milioni per pagare alcuni giocatori. D'altra parte l'incontro nella sua stanza e la proposta di alterare la partita sono ammessi dall'imputato Merlo, che pur nega di aver ricevuto l'assegno e di aver aderito alla proposta. Negazione certo inattendibile, se si tiene conto dei precedenti tra i due e della fretta del Cruciani di tornare a Roma per scommettere sulla partita (come confermato dal Fiorito). Quanto a Borgo, la situazione è più complessa: l'imputato nega di aver mai conosciuto Cruciani, ma ha ammesso la conoscenza con De Chiara, che fece da tramite secondo lo scommettitore romano, e la proprietà del ristorante ove, secondo i denunciati, sarebbe stato restituito l'assegno. Più sfumata appare, invece, la situazione di Magherini.

Si può quindi ritenere provato che Cruciani contrattò con Merlo e Borgo il pareggio, ma non si conoscono né i nomi, né il numero dei componenti delle due squadre che avrebbero partecipato alla « combine »; neppure un tentativo è stato compiuto per individuare in quali artifici si sia sostanziata la « combine » e come il risultato si sia determinato.

Per di più, la qualificazione giuridica del fatto è assai discutibile; perché basata sulla interessata parola di Cruciani, che della partita non aveva mai parlato fino al 29 marzo, certo non per motivi causali. La riprova è che non vi fecero alcun cenno, in istruzione, né il Trinca, né Ferruccio Cruciani, che deponendo il 17 marzo 1980 fece l'elenco degli assegni recuperati omettendo proprio quello di Borgo, per cui, pure, dovette compiere un viaggio a Pistoia. Ma allora, basta che Cruciani dica: non ne ho parlato prima perché gli allibratori non accettarono le scommesse?

Comunque la totale carenza di prove sugli artifici impone in ogni caso l'assoluzione « perché il fatto non sussiste ».

H) Bologna-Avellino. La partita sarebbe collegata a Bologna-Juventus (per cui si procede separatamente) che secondo Cruciani sarebbe stata oggetto di trattativa per il pareggio a livello di società. I denunciati-persone offese sarebbero stati debitori di cinquanta milioni scommessi per conto dei calciatori del Bologna sulla precedente partita della loro squadra. Sia Trinca che Cruciani, comunque, riferiscono che si misero in contatto con Petrini, con il quale intercorrevano stretti rapporti, e ottennero la promessa di un accordo con Savoldi, Paris, Colomba, Dossena e Zinetti per pareggio, previo pagamento di cinquanta milioni. Recatisi a Bologna la mattina della partita, raggiunsero i calciatori al ristorante Petretti e ivi il Cruciani mostrò i soldi al Petrini, mentre costui ribadiva l'accordo di tutti. Successivamente raggiunsero Stefano Pellegrini all'Hotel Garden e costui assicurò che l'Avellino era disposto al pareggio, ma non pretese alcuna somma. Tuttavia, al 30° del secondo tempo Savoldi segnò, e Pellegrini, dopo la partita, asserì che il mutamento di comportamento dei calciatori era stato determinato da un fallo da lui subito ad opera di Paris, che l'aveva indotto a denunciare l'accordo. Tuttavia dopo il goal Savoldi avrebbe tentato di far pareggiare Massa.

Risultano provati i rapporti tra Cruciani e Petrini, ospite a Roma a spese del primo al Midas Hotel il 29 gennaio e i contatti tra i due. Anche il viaggio a Bologna si può ritenere provato per i dettagli esatti e non facilmente conoscibili dai denunciati, quali il ristorante ove pranzava la squadra emiliana e l'albergo ove alloggiò l'Avellino, e per la conferma offerta da Corti al dibattimento. Tutto il resto è molto incerto. Stando comunque alla tesi dell'accusa, Savoldi, Paris, Colomba, Dossena

e Zinetti non ebbero mai — almeno in occasione della partita — colloqui diretti sull'argomento, e la loro partecipazione all'accordo fraudolento in danno di Trinca e Cruciani si dovrebbe desumere solo dall'esibizione del denaro, in loro presenza, al ristorante. Peraltro il quadro è intorbidato da molte strane circostanze, ed in primo luogo quella che rivela Cruciani nell'interrogatorio del 26 marzo: dopo la partita Bologna-Juventus avrebbe consegnato a Petrini assegni per sessantasei milioni, poi recuperati dal padre. Con ciò smentendo la tesi dei cinquanta milioni dovuti a titolo di scommessa, con cui si era appianato il contrasto con Trinca sulla somma inviata a Bologna (trenta milioni secondo uno, cinquanta secondo l'altro).

Tutto il racconto della partita fatto da Trinca non sta in piedi alla luce della logica elementare.

Stefano Pellegrini non pretende alcunché, ma partecipa alla « combine » per amor di squadra. Subisce un fallo nel primo tempo, e denuncia gli accordi. Tuttavia nell'intervallo Savoldi e gli altri giocatori dell'una e dell'altra squadra (si presume, in assemblea) chiamano in causa Perani e ribadiscono solennemente i patti. Tanto che, alla ripresa della partita, il Bologna fa melina e il pubblico comincia a sfollare; poi, però al 30° Savoldi, con rabbia e da posizione difficile, segna. L'Avellino reagisce, ma Zinetti compie parate strepitose. Allora Savoldi tenta in tutti i modi di far pareggiare Massa. E inoltre, perché mai i calciatori del Bologna, creditori per cinquanta o sessanta milioni, secondo le disinvolute versioni del Cruciani, dovevano accettare di trattare ancora con lui, al fine di truffarlo, facendosi promettere trenta milioni ma senza ricevere una lira in anticipo? È lecito domandare che ne avrebbero ricavato. In risposta, allo stato degli atti, può essere ricavata solo una posizione filosofica dei calciatori simile a quella agostiniana del male in sé, liberamente compiuto in quanto tale.

Per quanto attiene all'imputazione, dunque, non sussiste alcuna prova di artifici o raggiri in danno di Trinca e Cruciani in occasione della partita citata; perché è impossibile ricostruire decentemente gli antefatti e gli accordi intercorsi, e dare una spiegazione anche grossolanamente razionale al contegno dei giocatori in campo, alla luce del presunto fatto criminoso; perché è impossibile conseguire un profitto mediante una mera promessa non giuridicamente tutelabile in negozio immorale e, come già detto, non c'è spazio per un dolo eventuale nella fattispecie. Pertanto tutti gli imputati vanno assolti perché il fatto non sussiste.

Riepilogando l'esame delle risultanze probatorie, ad eccezione del capo D (partita Lanerossi Vicenza-Lecce, contestata come truffa consumata ai danni di Cruciani e Trinca, per la quale sussistono indizi, non univoci né concordanti, nei confronti del solo Magherini, e si impone un'assoluzione con formula dubitativa, che comporta, per Merlo [non raggiunto da alcuna seria prova in ordine ad attività fraudolente volte ad indurre in errore i denunciati-persone offese] l'assoluzione per non aver commesso il fatto), manca ogni prova di artifici idonea a determinare il risultato, per di più neppure indicati, in relazione ai capi B, C1, C2, E, H, I, della rubrica; in relazione ai capi A), F), G), L), manca ogni prova concreta di artifici o raggiri in danno di Trinca e Cruciani, e della conseguente induzione in errore. Esiste, inoltre, un'estrema incertezza nella qualificazione giuridica dei fatti. Mancando quindi totalmente la prova degli artifici e raggiri e della loro efficienza causale — anche in presenza di prove sulla sussistenza di un *pactum sceleris* in relazione ad alcune partite — tutti gli imputati, ad eccezione di Magherini e Merlo per il capo D), vanno assolti dalle imputazioni loro ascritte ai capi A, B, C1, C2, E), F), G), H), I), L), perché il fatto non sussiste.

Resta da esaminare il solo capo M, ascritto al Cruciani. L'imputato è pienamente confesso, e i moventi del delitto nonché l'importo dei titoli inducono il tribunale a ritenere adeguata la pena di lire 200.000 di multa, elevata di lire 300.000 per la continuazione.

La condanna comporta, per legge, l'obbligo del pagamento delle spese processuali.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI PONTASSIEVE; sentenza 12 marzo 1981; Giud. BENINI; imp. Mugnai (Avv. PORTA, ERMINI).

Diritti d'autore — Composizioni musicali tutelate — Diffusione ad opera di emittenti televisive locali — Autorizzazione S.i.a.e. — Difetto — Reato — Sussistenza (Legge 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, art. 171).

L'emittente televisiva privata che diffonda composizioni musicali tutelate, senza il consenso (dell'autore o) della S.i.a.e., viola l'art. 171, lett. b, legge 633/1941. (1)

Il Pretore, ecc. — *Fatto e diritto.* — Mugnai Giuliano era citato a giudizio davanti a questo pretore per rispondere del delitto in epigrafe, quale opponente a decreto penale di condanna a lire 500.000 di multa emesso il 3 novembre 1980.

Si contesta al prevenuto la violazione dell'art. 171, lett. b), legge 22 aprile 1941 n. 633, commessa con la diffusione di composizioni musicali attraverso l'emittente televisiva « RTV 38 » di cui lo stesso era all'epoca dei fatti legale rappresentante, come da denuncia della S.i.a.e., sede di Firenze, del 6 ottobre 1978.

L'istruttoria dibattimentale fa ritenere ammessa la circostanza del reato, solo vagamente contestata dall'imputato, della diffusione delle composizioni musicali denunciate nei giorni 25 maggio e 21 giugno 1978. La trasmissione avvenne nel corso del programma « Disco-Kim », in cui, mentre si offrono le immagini di un disk-jockey nello studio dell'emittente, si propone l'ascolto delle ultime novità nel campo discografico.

La puntualizzazione che precede consente di semplificare il problema, anche in riferimento alle argomentazioni difensive incontrate sulla distinzione autore-esecutore, dovendosi intendere la diffusione delle composizioni a livello di sola audizione.

In tema di radiodiffusione, la copiosa giurisprudenza formatasi negli ultimi anni col proliferare delle c.d. « radiolibere », è pressoché pacifica nel ritenere che il comportamento di dette emittenti, di trasmettere musica registrata su dischi o nastri senza autorizzazione della S.i.a.e. e quindi invito *auctore*, integra gli estremi del reato di cui all'art. 171, lett. b), legge n. 633/1941: e non sembra allo scrivente dovervisi distaccare, tuttavia svolgendo alcune considerazioni relative alle questioni sollevate dalla difesa.

Le argomentazioni difensive muovono dal presupposto di una sostanziale differenza tra la radiodiffusione dell'opera musicale e la radiodiffusione sonora, ricorrendo la prima solo allorché il mezzo tecnico di trasmissione (evidentemente solo la televisione) sia in grado di rappresentare visivamente la partitura musicale. La diffusione radiofonica di composizioni musicali rientrerebbe nella seconda ipotesi, ed altro non sarebbe che trasmissione di esecuzione musicale, in cui per l'apporto artistico di uno o più esecutori non verrebbe più in considerazione l'opera originale.

La norma incriminatrice all'esame poi, esaminata nel contesto delle altre disposizioni in tema di sanzioni civili e penali (art. 156, 158, 171, lett. a, e 172) e confrontata alla precedente normativa sul diritto d'autore (legge 7 novembre 1925 n. 1950) dovrebbe indurre a ritenere penalmente sanzionate le sole esecuzioni pubbliche (« rappresentata, eseguita o recitata in pubblico »), nonché la diffusione in pubblico di esecuzioni tenute in privato (che altrimenti, in assenza della previsione « diffonde », andrebbero esenti da pena): tutto ciò sul presupposto che solo l'esecuzione deve essere consentita dall'autore, non anche la diffusione di essa, salvo il caso di esecuzione privata, lecita, in cui il consenso dell'autore è superfluo evidentemente fino al momento della percezione del pubblico. La seconda parte della lett. b) dell'art. 171, ricomprendendo nella rappresentazione o esecuzione « la radiodiffusione mediante

altoparlante azionato in pubblico », costituirebbe l'unico caso punibile di diffusione di pubblica esecuzione.

L'interpretazione che precede, che sembra integralmente accolta da Pret. Bergamo 9 gennaio 1981 prodotta in copia dalla difesa ma ad oggi, a quanto consta, inedita, ha il pregio dell'originalità. Non mancano alcuni accenni all'applicabilità alle emittenti private della normativa di cui agli art. 51-60 legge n. 633/1941, che « derogando ai principi generali in materia di diritto d'autore attribuisce all'ente esercente il monopolio della radiodiffusione il diritto (entro certi limiti e salvo compenso) di irradiare le opere destinate alla radiodiffusione, senza il consenso dell'autore » (Pret. Palermo 16 febbraio 1978, *Foro it.*, 1978, II, 132, le cui conclusioni sembrano tuttavia essere state smentite da Cass., Sez. III, 27 novembre 1979, n. 4449, Perricone, inedita).

La situazione giuridica del privato il quale trasmette programmi radiofonici e televisivi, e che la Suprema corte, pur dopo la storica sentenza n. 202/1976 (*id.*, 1976, I, 2066) della Corte costituzionale, ha definito « interesse legittimo » (Cass., Sez. un., 1° ottobre 1980, n. 5336, *id.*, 1980, I, 2391) non consente *sic et simpliciter* l'equiparazione tra l'emittente di Stato ed i privati, apparendo riservata alla prima la parziale deroga alla disciplina del consenso dell'autore « in ragione della natura e dei fini della radiodiffusione, come servizio riservato allo Stato » (art. 51). Si desume d'altra parte dall'art. 79 che i diritti inerenti al servizio debbono armonizzarsi con i diritti sanciti dalla legge a favore degli autori.

Quand'anche si superassero dubbi di costituzionalità ritenendosi la normativa di cui alla sezione IV, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941 n. 633 direttamente applicabile alle radio private, va osservato che in base all'art. 59 la radiodiffusione emana dagli studi dell'emittente, come nella fattispecie all'esame, deve essere pur sempre consentita dall'autore, o comunque autorizzata alla S.i.a.e. cui quest'ultimo abbia aderito.

La distinzione tra esecuzione e diffusione dell'opera musicale, operata al solo fine di configurare la liceità della seconda per effetto del solo consenso dato alla prima, sembra estranea allo spirito della legge sul diritto d'autore, oltre che ad una interpretazione sistematica del *corpus* normativo.

Il gruppo di art. 13-18 enumera i diritti esclusivi in cui si estrinseca l'utilizzazione economica da parte dell'autore, la cui tutela è genericamente sancita dall'art. 12 « in ogni forma e modo originale, o derivato ». L'elencazione considera partitamente « il diritto in copia dell'opera con qualsiasi mezzo » (art. 13), « il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico » (art. 15), ed « il diritto esclusivo di diffondere », con l'impiego di vari mezzi, tra cui la radiodiffusione e la televisione (art. 16).

L'art. 19 precisa poi che i diritti sopra previsti sono tra loro indipendenti, e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo degli altri.

Abbiamo conferma dell'interdipendenza delle facoltà che caratterizzano il diritto d'autore dall'art. 61, per cui la cessione del diritto di riproduzione e commercializzazione non comprende quello di radiodiffusione che, salvo patto contrario, rimane all'autore.

Una semplice riflessione condotta sulla realtà dei fatti dovrebbe poi convincere della erroneità di una diversa interpretazione, che vanificherebbe lo scopo fondamentale della legge: la quale, pur nell'evoluzione dei mezzi tecnici di produzione e trasmissione, va pur sempre applicata in modo da garantire gli aspetti economici e morali del diritto d'autore, almeno finché un'organica normativa sulle emittenti private, consapevole degli aspetti numerici, economici ed amministrativi del fenomeno, non concepisca un sistema di consensi presunti ed obbligatori in un regime forfettario di pagamento dei diritti d'autore più o meno legato alla consistenza finanziaria delle trasmissioni.

È chiaro che la liberalizzazione della radiodiffusione delle esecuzioni musicali porrebbe in crisi il settore discografico e delle riproduzioni in genere, con rilevanti conseguenze nel quadro dell'economia nazionale e nell'occupazione. Per tacere del diritto esclusivo di utilizzazione economica, il cui contenuto verrebbe di fatto trasferito a favore delle emittenti attraverso la stipulazione di contratti pubblicitari sempre più vantaggiosi.

Sul piano dell'interpretazione letterale risulta evidente l'artificialità di un concetto di diffusione limitato alla sole opere « eseguite in privato », nonché la punibilità, tra le radiodiffusioni, delle sole attuate con altoparlante.

Sotto il primo profilo è la stessa legge che all'art. 16 specifica che « il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza », tra cui la « radiodiffusione ». Né può sostenersi che nel contesto dell'art. 171, lett. b), prima parte, diffusione sia termine eterogeneo (qualora inteso nel senso che precede) agli altri termini rappresentazione,

(1) « [S]i accresce », osserva A. FRAGOLA, *Casistica giudiziaria sulla radiotelevisione pubblica e privata (1976-80)*, Quaderno dell'Istituto giuridico dello spettacolo e dell'informazione, febbraio 1981, 53, « la schiera dei magistrati che ritengono necessaria l'autorizzazione dell'autore o, per esso, della S.i.a.e., per la trasmissione dalle imprese private di opere dell'ingegno protette ». V. infatti, in senso conforme alla sentenza su riprodotta, Pret. Firenze 19 maggio 1980, *Dir. autore*, 1980, 199; Trib. Padova 28 marzo 1980, *ibid.*, 182, con nota di M. FABIANI, *Diritto di autore di radiodiffusione dell'opera e problemi di costituzionalità*; Pret. Verona 5 marzo 1980, *Giur. merito*, 1980, II, 862; Pret. Pistoia 3 marzo 1980, in ed. (ma menzionata da FRAGOLA, cit., 55); nonché Cass. 29 febbraio 1980, Perricone, *Dir. autore*, 1980, 176 (per ulteriori riferimenti, cfr. la nota a Pret. Narni, ord. 14 febbraio 1980, *Foro it.*, 1980, II, 672, cui *adde* Trib. Pistoia 24 novembre 1979, *Dir. autore*, 1979, 995, e — per la necessità di preventiva autorizzazione della S.i.a.e. nel caso di diffusione, tramite ripetitore, di programmi televisivi esteri che rechino opere tutelate — Pret. Cingoli 20 giugno 1980, *id.*, 1980, 329). Non mancano, peraltro, voci dissenzienti. Pret. Bergamo 9 gennaio 1981 (giud. BUONANNO), imp. Manzone e altri (menzionata in motivazione) è riprodotta su "L'altra antenna" del 16 aprile 1981, e v. anche A. GAITO, *Ancora in tema di radio private ed indebita diffusione di opere altrui* (nota a Trib. Pistoia 24 novembre 1979 e Pret. Verona 5 marzo 1980, entrambe cit.), in *Giur. it.*, 1981, I, 2, 93.

È in quest'ambiente, sempre meno « condiscendente », che sono maturate le convenzioni tra S.i.a.e. e due associazioni (U.n.i.e.t. e F.i.e.l.) rappresentative di emittenti televisive locali per l'utilizzazione, ad opera di queste ultime, del repertorio della prima.

esecuzione, recita: si tratta di estrinsecazioni tutelate in egual misura, del fondamentale diritto di utilizzazione economica.

Sotto il secondo profilo, parrebbe assurdo configurare l'obbligo dell'autorizzazione per trasmettere una composizione musicale in una piazza, in un locale o comunque in un ritrovo in cui per la presenza di un certo numero di persone, fosse necessaria l'amplificazione dei suoni, e considerarla invece non necessaria per un'emittente radiofonica seguita da centinaia di migliaia di ascoltatori. Sembra evidente che la seconda parte dell'art. 171, lett. b), precisi l'ambito di applicazione della prima parte, ricomprendendovi fattispecie su cui potrebbero sorgere incertezze.

Le argomentazioni che precedono inducono a concludere che l'emittente che diffonda opere, anche registrate, senza avere il consenso dell'autore (o della S.i.a.e.) viola l'art. 171, lett. b), ed il responsabile dell'organizzazione radiofonica commette il reato ivi previsto.

È appena il caso di notare che trattandosi di delitto, il dolo risulta dalla richiesta avanzata dalla S.i.a.e., ma sempre disattesa, e dai contatti avuti dall'imputato con funzionari di quell'istituto.

Tenuti presenti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., concesse le attenuanti per l'incensuratezza, il Mugnai va condannato alla pena di lire 500.000 di multa (p. b. lire 600.000 - 1/3 ex 62 bis = 400.000 + lire 100.000 ex 81, capov.), nonché al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti per concedere la non menzione della condanna.

Alla S.i.a.e., legittimamente costituitasi parte civile, avendo per legge la rappresentanza dell'autore affiliato e curandone gli interessi relativi all'opera, compete il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede stante la complessità dell'indagine.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI BASSANO DEL GRAPPA; sentenza 31 ottobre 1980; Giud. CACCIN; imp. Facchinello.

Edilizia e urbanistica — Mutamento di destinazione di un immobile — Conformità alle destinazioni di zona — Reato — Insussistenza — Fattispecie (Legge 28 gennaio 1977 n. 10, norme per la edificabilità dei suoli, art. 17).

Il mutamento della destinazione funzionale di un immobile, realizzato senza modifiche strutturali e nel rispetto delle destinazioni di zona stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, non costituisce reato (nella specie, è stato ritenuto che il mutamento di destinazione d'uso di un capannone — da tappezzeria a falegnameria — con un temporaneo intervento di manutenzione straordinaria, quale l'installazione di un silos per il recupero dei residui legnosi, era in sintonia con la destinazione artigianale della zona). (1)

Il Pretore, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con atto 6 novembre 1979 il sindaco di Mussolente denunciava Facchinello Lucio per violazione delle leggi urbanistica e sulla edificabilità dei suoli, assumendo che costui aveva mutato la destinazione d'uso di un immobile da tappezzeria a falegnameria, senza il compimento di opere di trasformazione edilizia e senza concessione sindacale, installando, all'esterno del capannone stesso e

ancora senza concessione, un silos per il recupero di residui legnosi della lavorazione.

Tratto a giudizio per rispondere delle contravvenzioni rubricate, il prevenuto ammetteva l'addebito. Indi, udito il pubblico ministero e la difesa, il pretore pronunciava sentenza di assoluzione con la formula piena perché il fatto non costituisce reato, che ora passa a motivare.

Motivi della decisione. — Il primo quesito, cui è chiamato a dare risposta questo pretore, è se il mutamento di destinazione d'uso di un capannone da tappezzeria a falegnameria, effettuato senza alcuna opera di trasformazione edilizia, sia vietato e sia quindi richiesta nuova concessione amministrativa, secondo leggi o provvedimenti locali cui le prime fanno espresso rinvio, cioè secondo gli strumenti urbanistici (piani regolatori generali, programmi di fabbricazione, regolamenti edilizi e, in attuazione di questi, la concessione edilizia).

È noto che il mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti senza l'intervento di opere edilizie è argomento sul quale si discute fin dall'entrata in vigore della legge 7 agosto 1967 n. 765, modificativa ed integrativa della legge 17 agosto 1942 n. 1150. In tale disciplina non vi erano normative specifiche sul punto e la rilevanza del cambio di destinazione d'uso veniva normalmente collegata con il contenuto della licenza edilizia e con una conseguente eventuale violazione delle prescrizioni insite nello stesso provvedimento autorizzatorio.

Tuttavia, la soluzione del problema non era né chiara né univoca, tanto che è dato di riscontrare posizioni diametralmente opposte nelle giurisdizioni amministrative e in quelle ordinarie. E così, di fronte alle prime che affermavano che il mutamento di destinazione degli immobili, anche senza alcuna opera di trasformazione edilizia, rientrava nelle ipotesi sanzionate dall'art. 41 della legge urbanistica, si ponevano le magistrature ordinarie che ritenevano irrilevanti le modificazioni funzionali degli immobili non accompagnate da interventi edilizi (Cons. Stato, Sez. V, 1° luglio 1976, n. 988, *Foro it.*, Rep. 1976, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 1651; Cass. 17 gennaio 1974, Benvenuti, *id.*, Rep. 1975, voce *cit.*, n. 567; 2 febbraio 1976, Camerlengo, *id.*, Rep. 1977, voce *cit.*, n. 769; Pret. Bassano del Grappa 12 febbraio 1977, *ibid.*, n. 737; Corte cost. 31 maggio 1965, n. 38, *id.*, 1965, I, 933), secondo cui i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili costituiscono attività giuridiche e non attività materiali. In dottrina: CACCIAVILLANI, *In tema di mutamento di destinazione di una costruzione*, in *Giur. merito*, 1973, III, 149, e *Concetto e rilevanza giuridica della tipologia edilizia nelle costruzioni*, *ibid.*, II, 95; CICALA, *Il mutamento nella destinazione d'uso di un vano di fronte alla legge urbanistica*, in *Giur. it.*, 1977, II, 473 e CACCIN, *Riflessioni sul mutamento di destinazione d'uso degli immobili esistenti*, in *Riv. pen.*, 1979, 785).

La legge 28 gennaio 1977 n. 10, sulla edificabilità dei suoli, ha accentuato l'importanza delle destinazioni d'uso delle costruzioni, ma non ha risolto chiaramente il problema della necessità in ogni caso della concessione edilizia. Infatti, permane ancora una certa confusione di idee che dà luogo a contrastanti e diversi orientamenti, cui non sembra essere riuscito a ricondurre nei giusti binari neppure il recente intervento della Corte suprema di cassazione (Cass. 11 gennaio 1980, *Foro it.*, 1980, II, 145).

Invocando l'art. 1 della citata legge n. 10 del 1977, da alcuni si afferma che la concessione edilizia è necessaria solamente per la esecuzione di opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, per cui il semplice cambio di destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere materiali non è soggetta a concessioni e non costituisce reato (T.A.R. Toscana 9 febbraio 1979, n. 84, *id.*, 1980, III, 372; Pret. Bassano del Grappa 3 ottobre 1978, *id.*, 1980, II, 146). Per contro, sempre invocando la stessa norma, altri sostengono che la concessione edilizia è obbligatoria in ogni caso, atteso che al concetto di esecuzione di opere deve essere attribuita una portata molto ampia, dovendosi intendere per opera, qualsiasi comportamento umano dal quale derivino conseguenze urbanistiche ed edilizie sul territorio comunale (Pret. Trento 21 giugno 1978, *id.*, Rep. 1979, voce *Edilizia e urbanistica*, n. 689; Pret. Roma 20 marzo 1979, *id.*, 1980, II, 146. In dottrina, per la prima tesi, CACCIN, in CACCIAVILLANI-BURBINI-CACCIN, *Il nuovo regime dei suoli*, Firenze, 1977, 188; M. PALLOTTINO, *Le nuove norme sulla edificabilità dei suoli: legge 28 gennaio 1977 n. 10. Prime considerazioni polemiche*, in *Nuova rass.*, 1977, 2454, e, per la tesi contraria, PREDIERI, *La legge 28 gennaio 1977 n. 10, sulla edificabilità dei suoli*, Milano, 1977, 129. Vedasi, inoltre MANERA, *Se e quale reato integri il mutamento di destinazione d'uso di un immobile*, in *Giur. merito*, 1978, III, 350, e IANNELLI, *I mutamenti delle destinazioni d'uso delle preesistenze urbane e i destinatari delle sanzioni previste dalla legge n. 10 del 1977, ibid.*, 861).

(1) La sentenza ribadisce, malgrado il diverso orientamento di Cass. 11 gennaio 1980, De Mori (*Foro it.*, 1980, II, 145, con nota di richiami di F. NISTICÒ; commentata pure da M. CICALA, *Il mutamento di destinazione d'uso dei vani di fronte alla legge sull'edificabilità dei suoli e alla legge sull'equo canone*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 1667 e da BURSÈSE, *Reati urbanistici e mutamento di destinazione d'uso degli edifici*, in *Nuovo diritto*, 1980, 369), la rilevanza penalistica del cambiamento d'uso di un edificio effettuato in violazione delle destinazioni di zona stabilite dagli strumenti urbanistici comunali. In questo senso, in dottrina, v. (oltre allo stesso estensore della sentenza qui riportata, R. CACCIN, *Riflessioni sul mutamento di destinazione d'uso degli immobili esistenti*, in *Riv. pen.*, 1979, 787, le cui osservazioni sono riportate « alla lettera ») G. B. GARRONE, *Il regime delle destinazioni d'uso delle opere edilizie nella legislazione urbanistica e regionale*, in *Foro it.*, 1980, III, 341; per una valutazione critica di tale orientamento (che esclude l'obbligatorietà della concessione nei casi in cui la nuova utilizzazione dell'immobile sia compatibile con le destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici comunali) cfr., invece, I. MATERIA, *Il mutamento di destinazione d'uso delle costruzioni: profili amministrativi e penali*, in *Giur. merito*, 1980, IV, 1017, spec. 1022. Per una dettagliata ed esaustiva analisi delle posizioni assunte in giurisprudenza e dottrina sul problema del mutamento nella destinazione degli immobili, E. CIRILLO, *La nuova tipologia delle difformità edilizie nei reati urbanistici*, in *Giust. pen.*, 1980, II, 111. Da ultimo, v. anche BURSÈSE, *Il mutamento di destinazione dell'uso degli edifici e la normativa urbanistica*, in *Rass. dir. civ.*, 1981, 115.